S.I.P.S.E.

REGISTRO INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI ECONOMICI DEI POPOLI

DOSSIER TECNICO-ISTITUZIONALE RISM-ZEC

Fascicolo individuale di valutazione, verifica documentale, qualificazione e monitoraggio dello Zecchino Veneto

Codice del fascicolo: RISM-ZEC-001
Strumento esaminato: ZEC – Zecchino Veneto
Categoria primaria: Strumento economico e monetario dichiarato
Categorie secondarie: Unità di conto, strumento rappresentativo di valore, eventuale strumento fisico e digitale
Registro competente: RISM – Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli
Struttura istruttoria: S.V.S.-RISM
Unità competente: U.T.S.E.
Organo di qualificazione: C.Q.N.
Stato iniziale: ISTRUTTORIA IN CORSO – DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE

Versione: 1.0
Data di apertura: 14 novembre 2026
Sede istituzionale: SIPSE

PARTE I – ISTITUZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL FASCICOLO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Dossier disciplina l’istruttoria individuale relativa allo strumento economico denominato ZEC – Zecchino Veneto.
2. L’istruttoria è finalizzata a:
   a. identificare la natura giuridica ed economica dello strumento;
   b. verificare la struttura dell’emissione;
   c. esaminare le caratteristiche monetarie e contabili dichiarate;
   d. verificare l'eventuale esistenza, consistenza e disponibilità delle riserve;
   e. esaminare la disciplina di custodia e gestione dell’oro eventualmente posto a copertura;
   f. verificare il rapporto dichiarato tra ZEC ed euro;
   g. accertare i diritti effettivamente attribuiti ai possessori;
   h. valutare i sistemi di emissione, circolazione, conversione e rimborso;

i. esaminare i rischi economici, giuridici, tecnologici e operativi;
j. formulare una proposta motivata di qualificazione interna RISM.

3. L'istruttoria non presuppone né anticipa un esito favorevole.

Articolo 2 – Natura del procedimento

1. Il procedimento ha natura documentale, tecnica, economica e istituzionale nell'ambito dell'ordinamento interno SIPSE.
2. Le verifiche RISM sono distinte dalle verifiche che competono alle autorità pubbliche e agli organismi indipendenti eventualmente competenti.
3. La registrazione RISM non costituisce:
   a. riconoscimento dello ZEC quale moneta avente corso legale;
   b. autorizzazione all'esercizio di attività bancaria;
   c. autorizzazione all'emissione di moneta elettronica;
   d. autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento;
   e. certificazione pubblica delle riserve;
   f. garanzia di solvibilità o liquidità;
   g. attestazione di convertibilità effettiva;
   h. riconoscimento automatico da parte di Stati o autorità terze.
4. Ogni qualificazione è limitata alle evidenze effettivamente esaminate e alla competenza dell'organo che la adotta.

Articolo 3 – Identificazione dello strumento

Campo	Informazione
Denominazione	Zecchino Veneto
Sigla dichiarata	ZEC
Denominazione alternativa	Ẑecchino, ove formalmente adottata
Emittente	Da identificare documentalmente
Amministratore	Da identificare documentalmente
Custode delle eventuali riserve	Da identificare documentalmente
Categoria RISM proposta	A – Strumenti monetari e unità di conto
Categoria secondaria	D – Strumenti digitali, se applicabile
Eventuale componente fisica	Da documentare
Eventuale componente digitale	Da documentare
Valuta di riferimento dichiarata	Euro
Rapporto dichiarato	1 ZEC = 1 EUR
Stato della verifica	Non ancora verificato

Articolo 4 – Soggetti coinvolti

Sono individuati, ai fini dell'istruttoria, i seguenti ruoli:

1. Emittente: soggetto che assume formalmente la responsabilità dell'emissione.
2. Amministratore: soggetto responsabile della gestione operativa e contabile.

3. Custode: soggetto che detiene materialmente o giuridicamente le riserve eventualmente dichiarate.
4. Responsabile della circolazione: soggetto che gestisce distribuzione, trasferimenti e registrazioni.
5. Responsabile della conversione e del rimborso: soggetto che assume gli obblighi eventualmente previsti.
6. Revisore o attestatore indipendente: professionista o organismo qualificato, ove incaricato.
7. Struttura S.V.S.-RISM: struttura incaricata dell'esame specialistico.
8. U.T.S.E.: unità responsabile del coordinamento dell'istruttoria.
9. C.Q.N.: organo competente alla deliberazione della qualificazione interna.

L'individuazione nominativa dei soggetti dovrà risultare da atti, procure, incarichi, statuti o documenti equivalenti.

PARTE II – CARATTERISTICHE ECONOMICHE E MONETARIE DICHIARATE

Articolo 5 – Descrizione dello ZEC

1. Lo ZEC è sottoposto a valutazione come strumento economico denominato Zecchino Veneto.
2. La documentazione progettuale descrive lo ZEC come strumento monetario non rappresentativo di debito, con possibile collegamento a riserve auree.
3. Tale descrizione costituisce una dichiarazione progettuale da sottoporre a verifica.
4. La qualificazione di uno strumento come non-debt non può essere desunta dalla sola denominazione: occorre esaminare i diritti dei possessori, gli obblighi dell'emittente, le condizioni di rimborso, la disciplina delle riserve e la struttura contrattuale.

Articolo 6 – Parametri dichiarati

I seguenti parametri sono riportati esclusivamente come caratteristiche progettuali da documentare:

Parametro	Valore dichiarato	Verifica necessaria
Sigla	ZEC	Atto di denominazione
Unità di conto	ZEC	Regolamento di emissione
Rapporto con euro	1 ZEC = 1 EUR	Natura giuridica e metodologia
Decimali	2	Specifica tecnica
Codice numerico	999	Natura e ambito del codice
Oro fisico	3,5 g per unità, ove applicabile	Specifica e attestazione
Titolo dell'oro	997‰, ove applicabile	Certificazione di saggio
Denominazioni fisiche	Da documentare	Regolamento di emissione
Circolazione digitale	Da documentare	Architettura e registro

Riserve Da documentare Evidenze di consistenza e custodia

Nessuno dei parametri riportati è considerato verificato in assenza della relativa documentazione.

Articolo 7 – Unità di conto e denominazione

1. L'emittente deve dichiarare se lo ZEC rappresenti:
   a. una semplice unità di conto;
   b. un diritto contrattuale verso l'emittente;
   c. una quantità determinata di metallo prezioso;
   d. uno strumento di pagamento;
   e. una registrazione digitale rappresentativa di un diritto;
   f. una combinazione delle precedenti categorie.
2. La dichiarazione deve essere accompagnata dal regolamento completo dello strumento.
3. L'utilizzo della sigla ZEC o di eventuali codici interni non determina, di per sé, l'assegnazione di un codice valutario ufficiale o il riconoscimento dello strumento da parte di organismi esterni.

Articolo 8 – Rapporto dichiarato con l'euro

1. Il rapporto progettuale di 1 ZEC = 1 EUR deve essere qualificato giuridicamente ed economicamente.
2. L'emittente deve indicare se tale rapporto rappresenti:
   a. una denominazione contabile;
   b. un valore convenzionale interno;
   c. un prezzo di emissione;
   d. un prezzo di conversione;
   e. un obbligo contrattuale di rimborso;
   f. un rapporto garantito da riserve;
   g. un riferimento economico non vincolante.
3. Qualora venga dichiarato un diritto di rimborso alla pari, devono essere prodotti:
   a. il soggetto obbligato al rimborso;
   b. la fonte delle risorse;
   c. i termini e le condizioni;
   d. i limiti quantitativi;
   e. i tempi di esecuzione;
   f. le commissioni;
   g. le ipotesi di sospensione;
   h. le garanzie contrattuali.
4. Il rapporto dichiarato non equivale automaticamente a un cambio ufficiale, a una convertibilità garantita o a un credito esigibile verso un'autorità pubblica.

PARTE III – ESAME GIURIDICO E REGOLAMENTARE

Articolo 9 – Documentazione costitutiva dell'emittente

L'emittente deve presentare:

1. Atto costitutivo o documento equivalente.
2. Statuto e regolamenti vigenti.
3. Identificazione del soggetto giuridico responsabile.
4. Sede e recapiti istituzionali.
5. Documentazione relativa ai poteri di rappresentanza.
6. Deliberazione di istituzione dello ZEC.
7. Deliberazione di autorizzazione all'emissione, ove prevista.
8. Regolamento dei diritti dei possessori.
9. Regolamento di circolazione.
10. Regolamento di rimborso e conversione.
11. Contratti con eventuali amministratori, distributori e custodi.
12. Indicazione della legge applicabile e delle sedi di risoluzione delle controversie.

Articolo 10 – Qualificazione giuridica

1. La S.V.S.-RISM deve verificare la coerenza tra denominazione, struttura economica, diritti attribuiti e obblighi assunti.
2. Devono essere esaminate almeno le seguenti questioni:
   a. titolarità dello strumento;
   b. natura dei diritti incorporati o registrati;
   c. trasferibilità;
   d. opponibilità verso l'emittente;
   e. disciplina della proprietà delle riserve;
   f. separazione patrimoniale;
   g. responsabilità dell'emittente;
   h. disciplina dell'insolvenza;
   i. tutela dei possessori;
   j. giurisdizione e legge applicabile.
3. La valutazione interna non sostituisce un parere legale professionale relativo alle giurisdizioni interessate.

Articolo 11 – Verifica regolamentare esterna

1. L'emittente deve dichiarare in modo completo le attività concretamente svolte e quelle programmate.
2. La valutazione deve considerare, in relazione alla struttura effettiva:
   a. eventuali attività bancarie;
   b. emissione di moneta elettronica;
   c. servizi di pagamento;
   d. servizi relativi a cripto-attività;
   e. attività di investimento;
   f. custodia professionale di beni;
   g. attività di cambio;
   h. distribuzione e commercializzazione;

i. obblighi fiscali;
j. obblighi di identificazione e prevenzione del riciclaggio.

3. L'eventuale applicabilità della disciplina europea e nazionale deve essere verificata da professionisti competenti sulla base delle attività effettivamente svolte.
4. L'iscrizione RISM non sostituisce licenze, autorizzazioni, registrazioni o notifiche eventualmente richieste.

Articolo 12 – Diritti dei possessori

L'emittente deve presentare una dichiarazione analitica che specifichi:

1. Che cosa acquisisce il possessore quando riceve uno ZEC.
2. Se il possessore acquisisce proprietà, credito, diritto di rimborso o altro diritto.
3. Se lo ZEC può essere trasferito liberamente o con restrizioni.
4. Se il possessore può richiedere la conversione in euro.
5. Se può richiedere la consegna di oro.
6. Se esistono limiti o condizioni per il rimborso.
7. Chi risponde in caso di perdita, furto, errore o indisponibilità.
8. Quali procedure si applicano in caso di contestazione.
9. Quali informazioni devono essere comunicate prima dell'acquisto.
10. Quali rischi restano a carico del possessore.

PARTE IV – EMISSIONE, CIRCOLAZIONE E CONTABILITÀ

Articolo 13 – Architettura dell'emissione

L'emittente deve descrivere il ciclo completo di emissione:

1. Deliberazione di emissione.
2. Definizione della quantità massima autorizzata.
3. Eventuale acquisizione preventiva delle riserve.
4. Creazione delle unità.
5. Registrazione contabile.
6. Distribuzione.
7. Circolazione.
8. Eventuale ritiro.
9. Rimborso o conversione.
10. Distruzione, annullamento o disattivazione delle unità.

Articolo 14 – Limiti quantitativi

Devono essere documentati:

- quantità massima autorizzata;

- quantità effettivamente emessa;
- quantità in circolazione;
- quantità ritirata;
- quantità annullata;
- quantità detenuta dall'emittente;
- quantità bloccata o vincolata;
- quantità non ancora distribuita.

L'emittente deve produrre una riconciliazione che consenta di verificare l'uguaglianza tra unità emesse, unità ritirate, unità annullate e consistenza effettivamente in circolazione, secondo la struttura tecnica adottata.

Articolo 15 – Registro delle emissioni

1. Ogni emissione deve essere identificabile mediante numero progressivo, data, quantità e atto autorizzativo.
2. Ogni movimento deve essere tracciabile.
3. Il registro deve consentire la ricostruzione della consistenza dello strumento in ogni momento.
4. Le rettifiche devono lasciare una traccia verificabile.
5. Le procedure di emergenza devono essere documentate.
6. La registrazione tecnica non deve essere confusa con la prova definitiva della titolarità giuridica quando questa dipenda da ulteriori atti o condizioni.

Articolo 16 – Riconciliazione contabile

L'emittente deve produrre almeno:

1. Registro generale delle emissioni.
2. Registro delle unità in circolazione.
3. Registro dei rimborsi.
4. Registro delle conversioni.
5. Registro delle riserve.
6. Registro delle movimentazioni patrimoniali.
7. Prospetto delle passività eventualmente assunte.
8. Prospetto delle attività eventualmente detenute a copertura.
9. Prospetto delle differenze e delle rettifiche.
10. Situazione contabile periodica.

Articolo 17 – Separazione patrimoniale

1. Deve essere chiarito se le eventuali riserve siano:
   a. di proprietà dell'emittente;
   b. di proprietà dei possessori;
   c. detenute in custodia per conto di terzi;
   d. vincolate contrattualmente;
   e. oggetto di garanzia;
   f. semplicemente indicate come riferimento economico.

2. Deve essere verificata l'eventuale separazione delle riserve dal patrimonio generale dell'emittente.
3. La mera indicazione di un bene come riserva non dimostra l'esistenza di un diritto reale o di una garanzia opponibile ai terzi.

PARTE V – RISERVE AUREE E COPERTURA

Articolo 18 – Oggetto della verifica

La valutazione delle eventuali riserve auree deve accertare:

1. Esistenza materiale dell'oro.
2. Quantità.
3. Peso lordo e netto.
4. Titolo e purezza.
5. Identificazione dei lingotti o dei manufatti.
6. Proprietà o titolo di disponibilità.
7. Luogo di custodia.
8. Identità e qualificazione del custode.
9. Eventuali vincoli, pegni o gravami.
10. Possibilità effettiva di verifica indipendente.

Articolo 19 – Documentazione richiesta

L'emittente deve produrre, ove applicabile:

- fatture e documenti di acquisto;
- certificati di saggio;
- certificati di peso;
- numeri identificativi dei lingotti;
- registri di inventario;
- contratti di custodia;
- attestazioni del custode;
- documentazione assicurativa;
- eventuali perizie indipendenti;
- documentazione relativa a pegni, gravami o altri vincoli;
- evidenze di disponibilità e accesso alle riserve.

Articolo 20 – Verifica della purezza

1. Il titolo dichiarato dell'oro deve essere verificato mediante documentazione tecnica attendibile.
2. Il valore di 997‰, ove dichiarato, deve essere supportato da certificazione di saggio.

3. La verifica deve distinguere:
   a. peso lordo;
   b. peso netto;
   c. peso di metallo fino;
   d. titolo;
   e. eventuali scarti di lavorazione.
4. Le specifiche commerciali non sostituiscono l'accertamento della quantità di metallo fino effettivamente disponibile.

Articolo 21 – Verifica del parametro di 3,5 grammi

1. Qualora l'emittente confermi la specifica progettuale di 3,5 grammi di oro per unità o per determinata denominazione fisica, deve chiarire se tale peso sia:
   a. peso lordo del manufatto;
   b. peso netto della lega;
   c. peso di oro fino;
   d. peso teorico di riferimento;
   e. peso effettivamente garantito.
2. L'indicazione di 3,5 grammi non può essere automaticamente interpretata come quantità di oro fino.
3. La quantità effettiva di oro fino deve essere determinata sulla base del peso e del titolo certificati.

Articolo 22 – Formula di copertura

Ai fini dell'istruttoria, il rapporto quantitativo di copertura può essere rappresentato mediante la formula:

Copertura fisica quantitativa (%)

= (Quantità di oro fino verificata / Quantità di oro fino richiesta dal modello dichiarato) × 100

La formula è applicabile soltanto quando il modello di emissione definisce una quantità di oro per unità e quando le riserve sono effettivamente disponibili, non vincolate in modo incompatibile e documentate.

Articolo 23 – Copertura economica

1. Qualora l'emittente dichiari una copertura in valore, la valutazione deve considerare:
   a. quantità verificata;
   b. prezzo di riferimento;
   c. data e ora della rilevazione;
   d. mercato utilizzato;
   e. valuta;
   f. costi di realizzo;
   g. liquidabilità;
   h. eventuali sconti e rischi.
2. Il rapporto tra valore delle riserve e valore delle unità emesse non dimostra da solo la capacità di rimborso.

3. Il valore di mercato dell'oro può variare.
4. La valutazione deve distinguere copertura contabile, copertura patrimoniale, garanzia contrattuale e disponibilità liquida.

Articolo 24 – Custodia e indipendenza

1. Il custode deve essere identificato e documentato.
2. Deve essere verificata la titolarità dei beni e la separazione dalle disponibilità proprie del custode.
3. Devono essere accertate le condizioni di accesso, inventario, movimentazione e restituzione.
4. È richiesta, ove possibile, un'attestazione indipendente della consistenza.
5. Una dichiarazione dell'emittente non equivale a un'attestazione indipendente del custode.

Articolo 25 – Divieto di doppia contabilizzazione

1. Ogni riserva può essere computata una sola volta ai fini della copertura dichiarata.
2. Devono essere identificati eventuali pegni, garanzie, vincoli, cessioni o diritti di terzi.
3. Le riserve già impegnate a garanzia di altri strumenti devono essere indicate separatamente.
4. La S.V.S.-RISM deve segnalare ogni rischio di doppia contabilizzazione.

PARTE VI – CONVERSIONE, RIMBORSO E LIQUIDITÀ

Articolo 26 – Regolamento di conversione

L'emittente deve depositare un regolamento che indichi:

1. Chi può richiedere la conversione.
2. Quali strumenti possono essere convertiti.
3. In quale valuta o bene.
4. Quale rapporto viene applicato.
5. Quali sono gli importi minimi e massimi.
6. Quali commissioni sono previste.
7. Quali sono i tempi di esecuzione.
8. Quali documenti sono richiesti.
9. Quali condizioni possono determinare il rifiuto.
10. Quali procedure di reclamo sono disponibili.

Articolo 27 – Diritto di rimborso

1. Deve essere chiarito se il rimborso costituisca un diritto contrattuale del possessore oppure una facoltà discrezionale dell'emittente.
2. Se il rimborso è obbligatorio, devono essere identificati debitore, condizioni, scadenze e rimedi in caso di inadempimento.
3. Se il rimborso non è garantito, tale circostanza deve essere comunicata chiaramente.

4. Il rapporto dichiarato con l'euro non può essere presentato come garanzia di rimborso in assenza di un obbligo effettivo.

Articolo 28 – Liquidità

La valutazione deve considerare:

- risorse immediatamente disponibili;
- attività prontamente liquidabili;
- tempi di realizzo;
- concentrazione dei custodi;
- concentrazione delle riserve;
- esposizione al rischio di mercato;
- capacità operativa di rimborso;
- scenari di richieste simultanee;
- procedure di emergenza.

Articolo 29 – Stress test

La S.V.S.-RISM può richiedere simulazioni di:

1. richieste di rimborso pari al 10% della consistenza;
2. richieste pari al 25%;
3. richieste pari al 50%;
4. richieste pari al 100%;
5. indisponibilità temporanea del custode;
6. sospensione dei canali di conversione;
7. riduzione del valore delle riserve;
8. interruzione dell'infrastruttura digitale.

Le percentuali costituiscono scenari istruttori e non soglie universali di adeguatezza.

PARTE VII – COMPONENTE DIGITALE E SICUREZZA

Articolo 30 – Applicabilità

La presente Parte si applica qualora lo ZEC sia emesso, registrato, trasferito o gestito mediante infrastruttura digitale.

Articolo 31 – Architettura tecnica

L'emittente deve descrivere:

1. tecnologia utilizzata;

2. registro delle transazioni;
3. sistema di identificazione delle unità;
4. modalità di creazione e distruzione;
5. gestione delle chiavi;
6. autorizzazioni degli operatori;
7. procedure di aggiornamento;
8. sistemi di backup;
9. continuità operativa;
10. procedure di ripristino.

Articolo 32 – Smart contract

Qualora siano utilizzati smart contract, devono essere prodotti:

- codice sorgente;
- indirizzi dei contratti;
- documentazione tecnica;
- specifiche funzionali;
- audit indipendenti, ove disponibili;
- procedure di aggiornamento;
- poteri amministrativi;
- meccanismi di blocco;
- gestione degli errori;
- procedure di migrazione.

Articolo 33 – Sicurezza informatica

La valutazione comprende:

1. controllo degli accessi;
2. protezione delle chiavi;
3. autenticazione;
4. registrazione degli eventi;
5. prevenzione delle duplicazioni;
6. gestione delle vulnerabilità;
7. protezione dei dati;
8. risposta agli incidenti;
9. continuità dei servizi;
10. test periodici.

Articolo 34 – Corrispondenza tra unità digitali e diritti

1. Deve essere dimostrato che ogni unità digitale corrisponda al diritto effettivamente dichiarato dall'emittente.
2. Deve essere verificato che la creazione di unità digitali non possa eccedere i limiti autorizzati.
3. Deve essere verificata la coerenza tra registro digitale e contabilità ufficiale dell'emittente.
4. La presenza di un token o di una registrazione digitale non dimostra, da sola, la proprietà di oro o l'esistenza di un credito esigibile.

PARTE VIII – GOVERNANCE, CONTROLLI E TUTELA DEI POSSESSORI

Articolo 35 – Governance

L'emittente deve presentare:

1. organigramma;
2. competenze degli organi;
3. poteri di firma;
4. responsabilità operative;
5. procedure deliberative;
6. controlli interni;
7. gestione dei conflitti di interesse;
8. sistema di gestione dei reclami;
9. procedure di comunicazione;
10. regole di successione e sostituzione dei responsabili.

Articolo 36 – Controllo interno

Devono essere documentati:

- separazione delle funzioni;
- autorizzazione delle emissioni;
- riconciliazione periodica;
- controllo delle riserve;
- gestione delle anomalie;
- audit interno;
- conservazione dei documenti;
- gestione delle contestazioni.

Articolo 37 – Trasparenza

L'emittente deve rendere disponibili ai possessori informazioni chiare su:

1. natura dello strumento;
2. soggetto responsabile;
3. diritti attribuiti;
4. rapporto con l'euro;
5. riserve dichiarate;
6. eventuali limiti di rimborso;
7. rischi;
8. commissioni;
9. condizioni di trasferimento;
10. modalità di reclamo.

Articolo 38 – Prevenzione degli abusi

La valutazione deve esaminare le procedure applicabili in materia di:

- identificazione dei soggetti;
- prevenzione del riciclaggio;
- contrasto al finanziamento del terrorismo;
- sanzioni finanziarie;
- frodi;
- operazioni sospette;
- protezione dei dati personali;
- tracciabilità delle operazioni.

Gli obblighi concretamente applicabili devono essere determinati in base alla natura dei soggetti, alle attività svolte e alla normativa pertinente.

PARTE IX – SISTEMA DELLE EVIDENZE

Articolo 39 – Livelli di evidenza

Ogni elemento del fascicolo deve essere classificato secondo i livelli previsti dal Regolamento generale RISM:

Livello	Descrizione
E0	Elemento non verificato o non documentato
E1	Dichiarazione dell'emittente
E2	Documentazione prodotta
E3	Verifica interna documentale e tecnica
E4	Attestazione o verifica indipendente qualificata

Articolo 40 – Registro delle evidenze

Codice	Evidenza richiesta	Livello iniziale	Stato
ZEC-E01	Atto istitutivo dello ZEC	E0	Da acquisire
ZEC-E02	Statuto e documenti dell'emittente	E0	Da acquisire
ZEC-E03	Regolamento di emissione	E0	Da acquisire
ZEC-E04	Regolamento dei diritti dei possessori	E0	Da acquisire
ZEC-E05	Registro delle emissioni	E0	Da acquisire
ZEC-E06	Situazione delle unità in circolazione	E0	Da acquisire
ZEC-E07	Documentazione del rapporto ZEC/EUR	E0	Da acquisire
ZEC-E08	Regolamento di conversione	E0	Da acquisire
ZEC-E09	Regolamento di rimborso	E0	Da acquisire

ZEC-E10 Inventario delle riserve auree	E0	Da acquisire
ZEC-E11 Certificati di saggio e peso	E0	Da acquisire
ZEC-E12 Contratto di custodia	E0	Da acquisire
ZEC-E13 Attestazione indipendente delle riserve	E0	Da acquisire
ZEC-E14 Riconciliazione contabile	E0	Da acquisire
ZEC-E15 Architettura digitale, ove applicabile	E0	Da acquisire
ZEC-E16 Audit tecnico, ove applicabile	E0	Da acquisire
ZEC-E17 Analisi dei rischi	E0	Da acquisire
ZEC-E18 Documentazione regolamentare	E0	Da acquisire
ZEC-E19 Governance e controlli	E0	Da acquisire
ZEC-E20 Dichiarazione dell'emittente	E0	Da acquisire

Articolo 41 – Regola di non presunzione

1. La mancata contestazione di una dichiarazione non equivale alla sua verifica.
2. La produzione di un documento non ne dimostra automaticamente autenticità, completezza o opponibilità.
3. L'assenza di evidenze deve essere indicata espressamente.
4. Ogni conclusione deve essere collegata alle fonti utilizzate.

PARTE X – MATRICE DI VALUTAZIONE SPECIALISTICA

Articolo 42 – Aree di valutazione

La S.V.S.-RISM organizza l'esame nelle seguenti aree:

Area	Oggetto	Responsabile
A	Giuridica e regolamentare	Da designare
B	Monetaria, economica e contabile	Da designare
C	Riserve, oro e custodia	Da designare
D	Infrastruttura digitale e sicurezza	Da designare
E	Conversione, circolazione e pagamenti	Da designare
F	Diritti dei possessori e obbligazioni	Da designare
G	Governance e controlli	Da designare
H	Trasparenza e tutela degli utilizzatori	Da designare

Articolo 43 – Punteggio istruttorio

1. Per rendere confrontabili le risultanze, ciascuna area può utilizzare una scala interna da 0 a 4:

    - 0: non documentato;
    - 1: dichiarato;
    - 2: documentato;
    - 3: verificato internamente;
    - 4: verificato indipendentemente.
2. Il punteggio non costituisce rating creditizio, valutazione di investimento o certificazione pubblica.
3. Le carenze critiche non possono essere compensate da punteggi elevati in altre aree.
4. Le aree relative alla natura giuridica, ai diritti dei possessori, alle riserve dichiarate e alla convertibilità devono essere esaminate separatamente.

Articolo 44 – Condizioni critiche

Costituiscono condizioni che impediscono una qualificazione positiva dell'elemento interessato:

1. impossibilità di identificare l'emittente;
2. assenza di un regolamento che chiarisca i diritti dei possessori;
3. incoerenza sostanziale tra emissione dichiarata e registrazioni disponibili;
4. impossibilità di verificare le riserve quando la copertura aurea costituisca elemento essenziale della proposta;
5. assenza di prova della proprietà o disponibilità delle riserve dichiarate;
6. dichiarazioni di rimborso prive di un soggetto obbligato e di condizioni verificabili;
7. difetti tecnici gravi nell'infrastruttura digitale, se essenziale;
8. assenza di autorizzazioni esterne necessarie per attività concretamente svolte;
9. informazioni materialmente fuorvianti sui diritti o sulle garanzie.

PARTE XI – RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE

Articolo 45 – Registro dei rischi

Rischio	Descrizione	Evidenza richiesta	Misura di mitigazione
Giuridico	Incertezza sulla natura dello strumento	Parere e regolamento	Chiarimento contrattuale
Emittente	Responsabilità non identificata	Documenti costitutivi	Identificazione formale
Riserva	Oro non verificato	Inventario e attestazione	Verifica indipendente
Custodia	Indisponibilità dei beni	Contratto di custodia	Controlli e segregazione
Liquidità	Incapacità di rimborso	Stress test	Piano di liquidità
Contabile	Incoerenza tra emissione e riserve	Riconciliazioni	Controlli periodici
Mercato	Variazione del valore dell'oro	Metodologia di prezzo	Informativa sui rischi
Operativo	Errori di emissione o	Procedure operative	Controlli e autorizzazioni

	trasferimento		
Digitale	Attacchi o perdita di accesso	Audit tecnico	Sicurezza e ripristino
Regolamentare	Attività non autorizzate	Analisi normativa	Adeguamento e autorizzazioni
Reputazionale	Informazioni non trasparenti	Informativa pubblica	Comunicazione corretta
Concentrazione	Dipendenza da un solo custode	Analisi esposizioni	Diversificazione, ove possibile

Articolo 46 – Piano di mitigazione

Per ogni rischio individuato, l'emittente deve indicare:

1. responsabile;
2. misura correttiva;
3. termine di attuazione;
4. documentazione di completamento;
5. procedura di controllo;
6. rischio residuo.

PARTE XII – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Articolo 47 – Apertura

L'apertura del fascicolo avviene mediante registrazione del codice RISM-ZEC-001 e assegnazione alla struttura competente.

Articolo 48 – Richiesta documentale

L'U.T.S.E. trasmette all'emittente la richiesta di documentazione di cui all'Allegato A.

Articolo 49 – Esame preliminare

La S.V.S.-RISM verifica:

1. completezza formale;
2. identificazione dei soggetti;
3. coerenza delle dichiarazioni;
4. presenza dei documenti essenziali;
5. eventuali incompatibilità o carenze.

Articolo 50 – Richieste di integrazione

1. La struttura può richiedere integrazioni e chiarimenti.
2. Ogni richiesta deve indicare il documento o l'informazione mancante.
3. Le risposte devono essere protocollate e inserite nel fascicolo.
4. Il silenzio dell'emittente non produce qualificazione positiva.

Articolo 51 – Verifiche indipendenti

Quando la natura delle dichiarazioni lo richiede, la struttura può richiedere verifiche di soggetti indipendenti e professionalmente qualificati.

Articolo 52 – Relazione tecnica

La S.V.S.-RISM redige una relazione articolata in:

1. oggetto;
2. metodologia;
3. documentazione esaminata;
4. evidenze verificate;
5. dichiarazioni non verificate;
6. criticità;
7. rischi;
8. condizioni da soddisfare;
9. conclusioni;
10. proposta di qualificazione.

Articolo 53 – Proposta al C.Q.N.

La relazione viene trasmessa al C.Q.N. con una delle seguenti proposte:

- qualificazione documentale interna;
- qualificazione con riserva;
- richiesta di integrazione;
- sospensione dell'istruttoria;
- mancata qualificazione.

Articolo 54 – Decisione

1. Il C.Q.N. adotta una decisione motivata.
2. La decisione deve indicare l'ambito della qualificazione e i limiti delle verifiche.
3. L'esito è pubblicabile nella scheda RISM nei limiti delle informazioni ammesse alla pubblicazione.
4. L'eventuale iscrizione non deve essere rappresentata come autorizzazione o garanzia pubblica.

PARTE XIII – STATI DEL FASCICOLO E MONITORAGGIO

Articolo 55 – Stati istruttori

Il fascicolo RISM-ZEC può assumere i seguenti stati:

Codice	Stato
ZEC-00	Fascicolo predisposto
ZEC-01	Documentazione richiesta
ZEC-02	Documentazione ricevuta
ZEC-03	Verifica preliminare
ZEC-04	Istruttoria specialistica
ZEC-05	Integrazione richiesta
ZEC-06	Verifica indipendente
ZEC-07	Relazione conclusiva
ZEC-08	Decisione C.Q.N.
ZEC-09	Monitoraggio periodico

Articolo 56 – Stato iniziale

Alla data di apertura, il presente fascicolo assume lo stato:

ZEC-01 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA / ISTRUTTORIA IN CORSO.

Nessuna riserva, emissione, convertibilità o garanzia è considerata verificata per effetto della sola apertura del fascicolo.

Articolo 57 – Monitoraggio periodico

In caso di successiva qualificazione, l'emittente deve comunicare:

1. variazioni dell'emissione;
2. variazioni delle riserve;
3. cambiamenti del custode;
4. variazioni delle condizioni di rimborso;
5. modifiche del rapporto ZEC/EUR;
6. incidenti tecnici;
7. sospensioni operative;
8. controversie rilevanti;
9. modifiche regolamentari;
10. eventi che possano compromettere la continuità dello strumento.

Articolo 58 – Sospensione e revoca

La qualificazione interna può essere sospesa o revocata nei casi previsti dal Regolamento generale RISM, in particolare in presenza di informazioni false o incomplete, perdita dei requisiti documentali, variazioni sostanziali non comunicate o impossibilità di mantenere le condizioni della qualificazione.

PARTE XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 – Riservatezza e pubblicità

1. I documenti sono trattati secondo le regole interne di riservatezza e protezione delle informazioni.
2. La scheda pubblica RISM deve distinguere dati dichiarati, dati documentati e dati verificati.
3. Le informazioni riservate non sono pubblicate salvo consenso, obbligo o altra base giuridica applicabile.

Articolo 60 – Conservazione

Il fascicolo è conservato nel sistema documentale RISM con identificazione univoca, cronologia delle versioni e tracciabilità degli accessi e delle modifiche.

Articolo 61 – Interpretazione

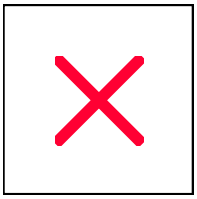
Il presente Dossier è interpretato in coordinamento con l'Atto n. 03/RISM, l'Atto n. 04/RISM e il Decreto n. 05/RISM.

Articolo 62 – Entrata in applicazione

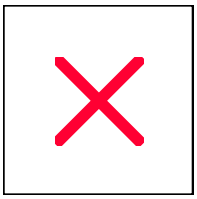
Il presente Dossier costituisce lo strumento operativo di apertura e conduzione dell'istruttoria individuale RISM-ZEC dalla data della sua adozione da parte dell'organo competente.

ALLEGATO A – ELENCO UFFICIALE DEI DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALL'EMITTENTE

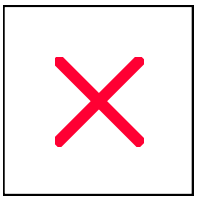
Sezione A – Identità e costituzione

- 

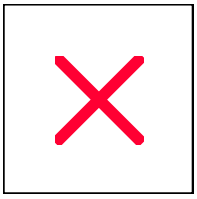
  A01 – Atto costitutivo dell'emittente.

- 

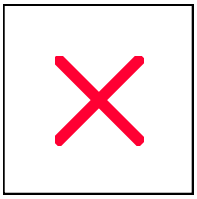
  A02 – Statuto vigente.

- 

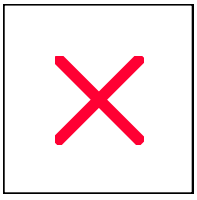
  A03 – Identificazione del rappresentante legale.

- 

  A04 – Atto di istituzione dello ZEC.

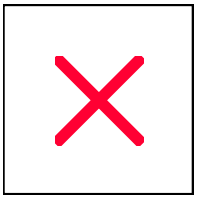
- 

  A05 – Deliberazione di emissione.

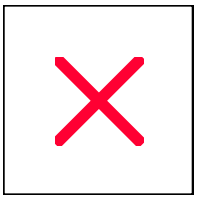
- 

  A06 – Organigramma e attribuzione delle competenze.

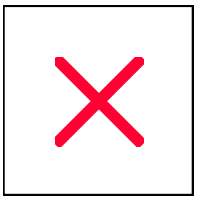
Sezione B – Regolamentazione dello strumento

- 

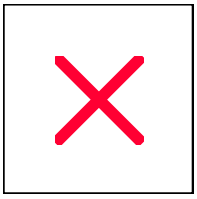
  B01 – Regolamento generale ZEC.

- 

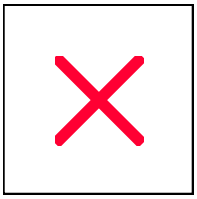
  B02 – Regolamento di emissione.

- 

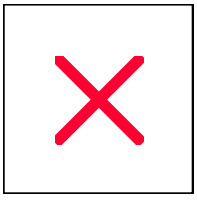
  B03 – Regolamento di circolazione.

- 

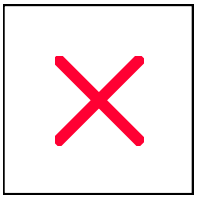
  B04 – Regolamento dei diritti dei possessori.

- 

  B05 – Regolamento di conversione.

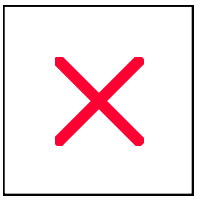
- 

  B06 – Regolamento di rimborso.

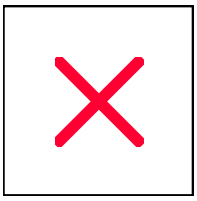
- 

  B07 – Condizioni economiche e commissioni.

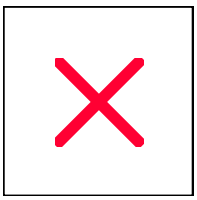
Sezione C – Emissione e contabilità

- 

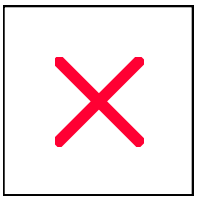
  C01 – Quantità massima autorizzata.

- 

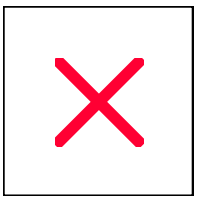
  C02 – Registro delle emissioni.

- 

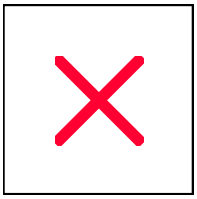
  C03 – Quantità effettivamente emessa.

- 

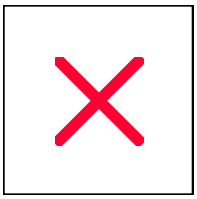
  C04 – Quantità in circolazione.

- 

  C05 – Registro dei rimborsi.

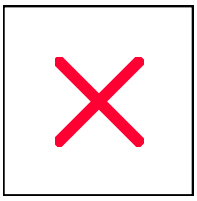
- 

  C06 – Riconciliazione contabile.

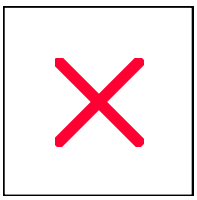
- 

  C07 – Situazione patrimoniale pertinente.

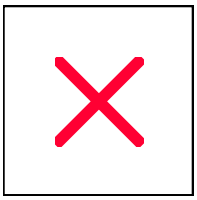
Sezione D – Riserve auree

- 

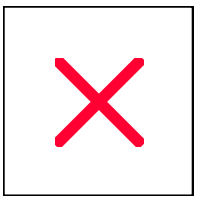
  D01 – Inventario delle riserve.

- 

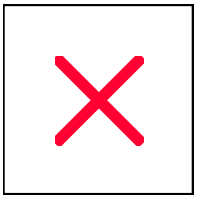
  D02 – Documenti di proprietà o disponibilità.

- 

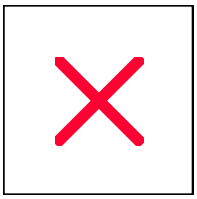
  D03 – Certificati di peso.

- 

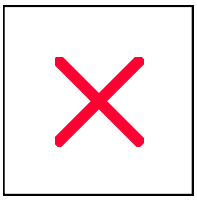
  D04 – Certificati di titolo e purezza.

- 

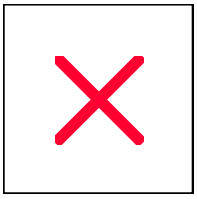
  D05 – Identificazione dei lingotti o manufatti.

- 

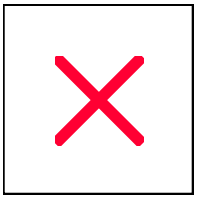
  D06 – Contratto di custodia.

- 

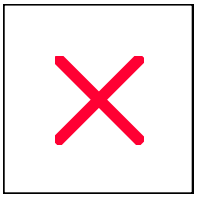
  D07 – Attestazione del custode.

- 

  D08 – Verifica indipendente della consistenza.

- 

  D09 – Documentazione su eventuali vincoli o gravami.

- 

  D10 – Polizze assicurative, ove esistenti.

Sezione E – Rapporto con l'euro

- ☒

  E01 – Dichiarazione sulla natura del rapporto 1 ZEC = 1 EUR.

- ☒

  E02 – Metodologia di determinazione del valore.

- ☒

  E03 – Obblighi contrattuali di conversione.

- ☒

  E04 – Prova delle risorse destinate al rimborso.

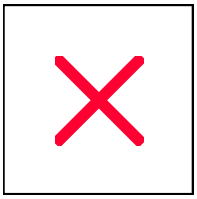
- ☒

  E05 – Tempi, limiti e commissioni.

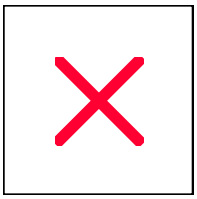
Sezione F – Infrastruttura digitale

- ☒

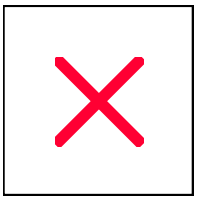
  F01 – Architettura tecnica.

- 

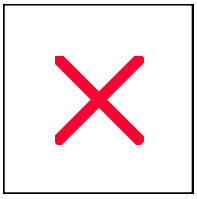
  F02 – Specifiche del registro digitale.

- 

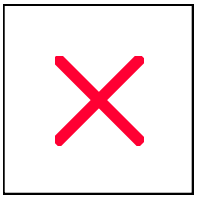
  F03 – Codice degli smart contract, ove applicabile.

- 

  F04 – Audit di sicurezza, ove disponibile.

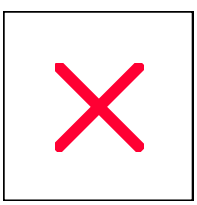
- 

  F05 – Politiche di gestione delle chiavi.

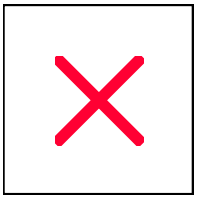
- 

  F06 – Piano di continuità e ripristino.

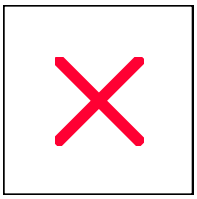
Sezione G – Conformità e governance

- 

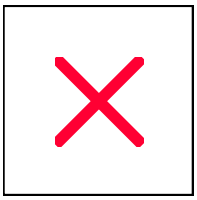
  G01 – Analisi giuridico-regolamentare.

- 

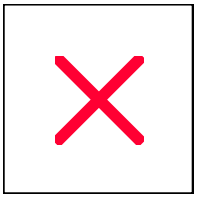
  G02 – Procedure di identificazione e controllo, ove applicabili.

- 

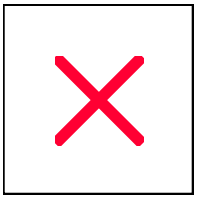
  G03 – Politiche di prevenzione degli abusi.

- 

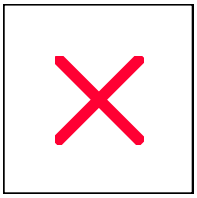
  G04 – Procedure di reclamo.

- 

  G05 – Politica dei conflitti di interesse.

- 

  G06 – Piano di gestione dei rischi.

- 

  G07 – Dichiarazione di completezza delle informazioni.

ALLEGATO B – SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLO ZEC

Voce	Dichiarazione dell'emittente	Documento probatorio	Esito verifica
Natura giuridica	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Natura economica	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Soggetto emittente	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Quantità autorizzata	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Quantità emessa	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Quantità circolante	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Rapporto ZEC/EUR	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Riserve auree	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Custodia	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Rimborso	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Conversione	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Componente digitale	Da compilare	Da allegare	Non verificato
Regolamentazione esterna	Da compilare	Da allegare	Non verificato

---

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ dell'ente _____,

DICHIARA

1. che le informazioni fornite nel presente fascicolo sono, per quanto a propria conoscenza, complete e veritiere;
2. che tutti i documenti prodotti sono autentici o copie conformi agli originali, secondo quanto dichiarato;
3. che sono state indicate le riserve effettivamente disponibili e gli eventuali vincoli conosciuti;
4. che sono state dichiarate le quantità di ZEC autorizzate, emesse e circolanti;
5. che sono state indicate le condizioni effettive di conversione e rimborso;
6. che sono stati dichiarati i soggetti che assumono obblighi nei confronti dei possessori;
7. che saranno comunicate le variazioni sostanziali rilevanti;
8. che la richiesta di iscrizione RISM non viene intesa come sostitutiva di eventuali autorizzazioni pubbliche.

Documenti allegati: _____

Luogo e data: _____

Nome e qualifica: _____

Firma: _____

ALLEGATO D – MODELLO DI RELAZIONE SPECIALISTICA

Codice: RISM-ZEC-TS-01

1. Area specialistica:
2. Responsabile:
3. Data di assegnazione:
4. Documentazione esaminata:
5. Metodologia:
6. Evidenze E0–E4:
7. Risultanze:
8. Criticità:
9. Documentazione mancante:
10. Rischi identificati:
11. Misure correttive richieste:
12. Giudizio tecnico limitato all'area:
13. Proposta alla S.V.S.-RISM:

Firma del responsabile: _____

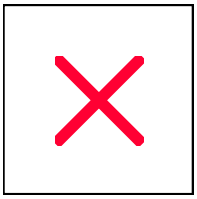
ALLEGATO E – MODELLO DI RELAZIONE CONCLUSIVA U.T.S.E.

Fascicolo: RISM-ZEC-001

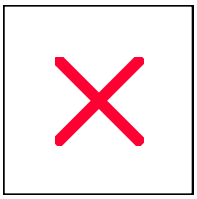
La U.T.S.E., esaminata la documentazione acquisita e le relazioni specialistiche:

- identifica lo strumento;
- ricostruisce la natura giuridica ed economica dichiarata;
- valuta la coerenza tra emissione e registrazioni;
- esamina le eventuali riserve e la relativa documentazione;
- verifica il rapporto dichiarato con l'euro;
- valuta i diritti dei possessori;
- esamina i rischi;
- identifica le carenze residue.

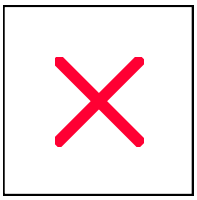
Esito istruttorio proposto:

- 

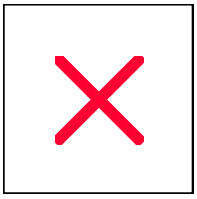
  Q1 – Documentazione completa.

- 

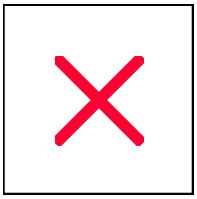
  Q2 – Qualificazione interna documentale proponibile.

- 

  Q3 – Qualificazione con riserva proponibile.

- 

  Q4 – Istruttoria sospesa per integrazione.

- 

  Q5 – Non qualificabile allo stato degli atti.

Motivazione: _____

Responsabile U.T.S.E.: _____

Data: _____

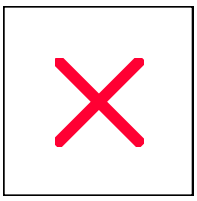
ALLEGATO F – MODELLO DI DELIBERAZIONE DEL C.Q.N.

Oggetto: Decisione sulla qualificazione interna dello strumento ZEC – Zecchino Veneto.

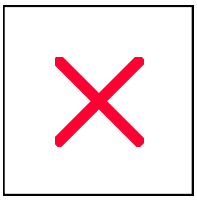
Il C.Q.N.,

- visto l'Atto n. 03/RISM;
- visto l'Atto n. 04/RISM;
- visto il Decreto n. 05/RISM;
- esaminata la relazione U.T.S.E.;
- considerate le evidenze acquisite;
- valutate le riserve, i diritti dei possessori e le condizioni di emissione;

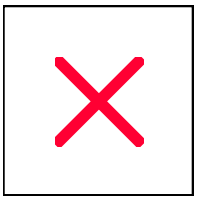
DELIBERA

- 

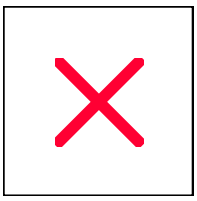
  di ammettere la qualificazione interna;

- 

  di ammettere la qualificazione interna con riserva;

- 

  di richiedere integrazioni;

- 

  di sospendere il procedimento;

- ☒

  di non procedere alla qualificazione.

Motivazione: _____

Ambito esatto della qualificazione: _____

Limiti e riserve: _____

Obblighi di monitoraggio: _____

Data: _____

Il Presidente del C.Q.N.

ALLEGATO G – SCHEDA PUBBLICA RISM-ZEC

Denominazione: Zecchino Veneto
Sigla: ZEC
Codice fascicolo: RISM-ZEC-001
Categoria: Strumento economico e monetario dichiarato
Emittente: Da identificare
Stato: Istruttoria in corso

Caratteristiche dichiarate: da verificare.

Riserve dichiarate: da documentare e verificare.

Rapporto con l'euro: 1 ZEC = 1 EUR, rapporto dichiarato, natura giuridica ed economica da accertare.

Diritti dei possessori: da verificare.

Conversione e rimborso: da verificare.

Qualificazione RISM: non ancora deliberata.

Avvertenza: La presente scheda non costituisce attestazione di corso legale, garanzia di riserve, garanzia di rimborso, autorizzazione bancaria o finanziaria, né certificazione pubblica dello strumento.

FINE DEL DOSSIER TECNICO-ISTITUZIONALE RISM-ZEC

S.I.P.S.E. – REGISTRO INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI ECONOMICI DEI POPOLI

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE